

Redditi 2019: la “bussola” per chi paga a rate

(con la proroga al **30 settembre 2019**, per i contribuenti ISA e “collegati”)

Per contribuenti “collegati” ai soggetti Isa si intendono i collaboratori familiari o i soci ai quali è attribuito il reddito dell’impresa o società, i professionisti o associati di studi professionali, nonché le persone fisiche in regime dei minimi o forfettari.

Sui pagamenti rateali dei modelli Redditi 2019, gli interessi sono dovuti nella misura indicata nelle seguenti tabelle
REDDITI 2019 PF persone fisiche
REDDITI 2019 SP società di persone e soggetti assimilati
REDDITI 2019 SC soggetti lres con esercizio che coincide con l’anno solare
REDDITI 2019 ENC Enti non commerciali ed equiparati con periodo d’imposta che coincide con l’anno solare

REDDITI 2019 - TITOLARI DI PARTITA IVA				
Versamento della 1° rata entro il 30 settembre 2019			Versamento della 1° rata, con aumento dello 0,40%, dal 1° ottobre al 30 ottobre 2019	
Rata	Scadenza	Interessi %	Scadenza	Interessi %
1°	30 settembre	0	30 ottobre	0
2°	16 ottobre	0,18	18 novembre	0,18
3°	18 novembre	0,51		

REDDITI 2019 – NON TITOLARI DI PARTITA IVA				
Versamento della 1° rata entro il 30 settembre 2019			Versamento della 1° rata, con aumento dello 0,40%, dal 1° ottobre al 30 ottobre 2019	
Rata	Scadenza	Interessi %	Scadenza	Interessi %
1°	30 settembre	0	30 ottobre	0
2°	31 ottobre	0,33	31 ottobre	0
3°	2 dicembre	0,66	2 dicembre	0,33

Redditi 2019: la “bussola” per chi paga a rate

(per i contribuenti senza proroga, in quanto esclusi dall’ISA)

Sui pagamenti rateali dei modelli Redditi 2019, gli interessi sono dovuti nella misura indicata nelle seguenti tabelle
REDDITI 2019 PF persone fisiche
REDDITI 2019 SP società di persone e soggetti assimilati
REDDITI 2019 SC soggetti lres con esercizio che coincide con l’anno solare
REDDITI 2019 ENC Enti non commerciali ed equiparati con periodo d’imposta che coincide con l’anno solare

REDDITI 2019 - TITOLARI DI PARTITA IVA				
Versamento della 1° rata entro il 30 giugno 2019, che slitta al 1° luglio 2019			Versamento della 1° rata, con aumento dello 0,40%, dal 2 luglio al 31 luglio 2019	
Rata	Scadenza	Interessi %	Scadenza	Interessi %
1°	1° luglio	0	31 luglio	0
2°	16 luglio	0,17	20 agosto	0,18
3°	20 agosto	0,50	16 settembre	0,51
4°	16 settembre	0,83	16 ottobre	0,84
5°	16 ottobre	1,16	18 novembre	1,17
6°	18 novembre	1,49		

REDDITI 2019 – NON TITOLARI DI PARTITA IVA				
Versamento della 1° rata entro il 30 giugno 2019, che slitta al 1° luglio 2019			Versamento della 1° rata, con aumento dello 0,40%, dal 2 luglio al 31 luglio 2019	
Rata	Scadenza	Interessi %	Scadenza	Interessi %
1°	1° luglio	0	31 luglio	0
2°	31 luglio	0,32	31 luglio	0
3°	2 settembre	0,65	2 settembre	0,33
4°	30 settembre	0,98	30 settembre	0,66
5°	31 ottobre	1,31	31 ottobre	0,99
6°	2 dicembre	1,64	2 dicembre	1,32

Il calcolo degli interessi per i Redditi 2019, dei contribuenti Isa e "collegati"

Il versamento del saldo per la dichiarazione dei redditi e dell'Irap si deve effettuare entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. I versamenti possono anche essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo al 30 giugno, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo (articolo 17, Dpr 435/2001).

Per i contribuenti soggetti all'Isa, indici sintetici di affidabilità fiscale e contribuenti "collegati" ai soggetti Isa, il versamento del saldo 2018 e primo acconto 2019, per la dichiarazione dei redditi e dell'Irap, modelli 2019, per il 2018, si deve effettuare entro il 30 settembre, o entro il trentesimo giorno successivo, cioè entro il 30 ottobre, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse.

Sulle somme rateate, a partire dalla seconda rata, il contribuente deve pagare gli interessi che **decorrono dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima rata.**

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita Iva, ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti non titolari di partita Iva.

Gli interessi sono dovuti in misura forfetaria, a prescindere dal giorno di pagamento e sono calcolati con la seguente formula "**C**" per "**i**" per "**t**" diviso 36.000, in cui "**C**" è l'importo, "**i**" è l'interesse, **4 per cento annuo**, e "**t**" è uguale al numero di giorni che, calcolati secondo il "**metodo commerciale**", intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata. Al riguardo, si ricorda che, applicando il "**metodo commerciale**", si considerano i giorni dell'anno 360, e, per coerenza, tutti i mesi di 30 giorni. La misura degli interessi sulla rata successiva alla prima è stata determinata, considerando che:

- tutti i mesi sono di 30 giorni;
- gli interessi sono dovuti dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, fino al giorno di pagamento fissato per la seconda rata.

A partire dalla terza rata, gli interessi dovuti sono aumentati dello **0,33 per cento** mensile, a prescindere dalla data di pagamento della rata.

Il calcolo degli interessi dovuti sulla seconda rata si effettua nel seguente modo:

- per i **non titolari di partita Iva**, che pagano la prima rata entro il **30 settembre**, la seconda rata scade il **31 ottobre**; i giorni da conteggiare sono **30**, cioè i giorni dal **1° ottobre al 30 ottobre** compreso, che decorrono dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima rata; si applica la formula "**i**", cioè l'interesse del **4 per cento annuo**, per "**t**", cioè per il numero di giorni, e si divide il risultato per 36.000; perciò, il risultato di **4 per 100 per 30**, è **12.000**, che diviso per 36.000 è uguale a **0,3333 (0,33%)**;
- per i **non titolari di partita Iva**, che pagano la prima rata entro i **30 giorni successivi al 30 settembre**, **che scadono il 30 ottobre**, la seconda rata scade il **31 ottobre**; considerata la regola che "**tutti i mesi**

sono di 30 giorni” non c’è alcun giorno da conteggiare e, pertanto, per la seconda rata in scadenza il 31 ottobre non c’è alcun interesse da pagare;

- per i **titolari di partita Iva**, che pagano la prima rata entro il **30 settembre**, la seconda rata scade il 16 ottobre; i giorni da conteggiare sono **16**, cioè i **16** giorni dal **1° ottobre al 16 ottobre** compreso; si applica la formula “i”, cioè l’interesse del **4 per cento annuo**, per “t”, cioè per il numero di giorni, e si divide il risultato per 36.000; perciò, il risultato di **4 per 100 per 16**, è **9.600**, che diviso per 36.000 è uguale a 0,17777 (**0,18%**);
- per i **titolari di partita Iva**, che pagano la prima rata entro i **30 giorni successivi al 30 settembre, cioè entro il 30 ottobre**, la **seconda e ultima rata**, scade il **16 novembre, che slitta a lunedì 18 novembre**; i giorni da conteggiare sono **16**, cioè i **16** giorni dal **1° novembre al 16 novembre** compreso; si applica la formula “i”, cioè l’interesse del **4 per cento annuo**, per “t”, cioè per il numero di giorni, e si divide il risultato per 36.000; perciò, il risultato di **4 per 100 per 16**, è **9.600**, che diviso per 36.000 è uguale a 0,17777 (**0,18%**).